

STATUTO

GRUPPO MUSICALE "I FIATI CITTA' DI SPOLETO"

O

"BANDA MUSICALE CITTA' DI SPOLETO" – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE



ART. 1) COSTITUZIONE E SEDE LEGALE

E' costituita l'Associazione culturale denominata "Gruppo Musicale I Fiati Città di Spoleto" o Banda Musicale "Città di Spoleto" con sede in Spoleto, presso i locali della Scuola Comunale di musica di Spoleto. Atto costitutivo Rep. n. 124030 - Racc. n. 18673 e successive integrazioni e modifiche, stipulato in Spoleto dal notaio Dott. Carlo Angelini Rota il 5 gennaio 1995; C.F. 93009060547.

Ai sensi del Codice civile e del D. Lgs. n. 117/2017 o Codice del Terzo Settore e successive modifiche, alla denominazione dell'Associazione verrà integrata la seguente locuzione: "Associazione di promozione Sociale", in sigla denominata "A.P.S.".

Da ora in avanti denominata in breve Banda Musicale "Città di Spoleto" A.P.S.

ART. 2) FINALITA'

La Banda Musicale "Città di Spoleto" A.P.S., d'ora in avanti Associazione o Banda musicale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'Art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017.

Essa si propone di:

- a) Promuovere l'attività musicale bandistica con tutti i Soci mediante l'esecuzione di prove, servizi e concerti;
- b) Promuovere la cultura musicale in particolare tra tutti i giovani della comunità locale, anche con la collaborazione della Scuola Comunale di Musica di Spoleto, le scuole medie a indirizzo musicale e altre istituzioni musicali pubbliche e private. Tali collaborazioni sono destinate a formare e perfezionare musicisti da integrare nel complesso bandistico e nelle attività promosse dallo stesso. Ai fini di cui sopra l'Associazione si riserva di

istituire una propria scuola di musica interna per la formazione degli elementi bandistici appartenenti all'Associazione;

- c) Svolge attività orchestrali e organizzare intrattenimenti pubblici di qualsiasi genere anche con formazioni musicali non strettamente bandistiche (band, quintetto, ensemble di fiati, complessi, ecc.);
- d) Promuove e incoraggia anche la formazione di sottogruppi musicali, di cui al punto C, tra i componenti dell'Associazione che aiutino a sviluppare le capacità musicali dei singoli e le varie sensibilità artistiche che implementano la principale attività musicale;
- e) Organizzare e realizzare anche in collaborazione con terzi, manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, concerti e attività culturali in generale;
- f) Stipulare convenzioni e collaborare con Enti pubblici o privati che perseguono scopi affini e che intendono sostenere o incoraggiare le iniziative dell'Associazione e aderire a organismi similari e rappresentare attraverso i propri organismi gli associati presso gli enti nazionali e locali;
- g) Attuare iniziative di carattere Sociale atte a sviluppare la vita associativa e lo spirito di gruppo degli aderenti; organizzare e gestire attività di promozione della cultura del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al D. Lgs. N° 117/2017, ivi compresa la complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale nei confronti degli associati e dei familiari e per il cui svolgimento non si avvalga di alcun strumento pubblicitario o di diffusione a soggetti terzi dagli associati.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'Art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato a individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'Art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO – DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha scopo di lucro, è autonoma e non è legata ad alcuna organizzazione politica. E' apartitica e aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;

- g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 5) BILANCIO/SCRITTURE CONTABILI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli Artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri Sociali:

- Libro degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione. I libri dell'Associazione sono consultabili al Socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta.

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio Sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 6) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Comitato Artistico e il Comitato d'Onore (facoltativi);
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex Art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei Soci.

Tutte le cariche hanno durata triennale e possono essere riconfermate.

Nel caso in cui all'interno del Consiglio Direttivo si registrano discordanze inconciliabili o l'Assemblea generale ne ricusi la validità, tale organo può essere sciolto prima dei termini previsti.

ART. 7) SOCI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle A.P.S., che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed eventuali Regolamenti interni.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

DIRITTI - DOVERI DEI SOCI

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea e i Soci musicisti sono tenuti ad essere presenti alle attività musicali della Banda Musicale quali prove, servizi e concerti, ecc., salvo impedimenti che ne giustificano l'assenza (lavoro, ferie, malattia, problemi familiari, ecc.).

I Soci musicisti sono tenuti a custodire le parti musicali, gli strumenti di proprietà della Banda Musicale e le divise loro assegnate con attenzione e cura.

Curare l'aspetto formale e artistico delle esecuzioni pubbliche (divisa, parti, qualità dell'esecuzione, ecc.).

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di Socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che ledano tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei Soci sono annotati nel libro Soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal presente Statuto o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

AMMISSIONE

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi Sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

QUOTA ASSOCIATIVA

Tutti i Soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, e all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, (30 di giugno di ogni anno), pena la decadenza dello status di Socio per morosità.

I Soci si dividono in: Soci musicisti e in Soci sostenitori.

Sono Soci musicisti: tutte le persone che suonano attivamente gli strumenti in organico nel complesso bandistico e/o appartengono all'organico dei sottogruppi musicali e che comunque collaborano alla vita musicale dell'Associazione.

Sono Soci sostenitori: persone fisiche, giuridiche ed enti pubblici o privati che, pur non partecipando alla vita musicale vera e propria, sostengono l'Associazione con il versamento della quota annua, uguale o superiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote volontarie straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Lo status di Socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'Art. 7 del presente Statuto.

I Soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro e il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il Socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in Assemblea dei Soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ART. 8) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'Art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

All'assemblea ordinaria dei Soci spettano i seguenti compiti:

- discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

CONVOCAZIONE

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, ecc.) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora e il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo, se istituito.

SVOLGIMENTO

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i Soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'Art. 21 del codice civile.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di Soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

VOTAZIONI

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 17 del presente Statuto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali, in particolare per l'elezione del Consiglio Direttivo, i Soci votanti possono esprimere fino a un massimo di preferenze pari ai componenti del Consiglio Direttivo e la votazione avviene a scrutinio segreto.

I componenti del Consiglio Direttivo devono aver raggiunto la maggiore età. In caso di dimissioni odi un consigliere subentra il primo dei non eletti nelle precedenti votazioni.

Norma generale è che in caso di parità di voti prevale il socio più anziano.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

Per i minori l'espressione di voto deve essere esercitata da un genitore fino al compimento della maggiore età e lo stesso può, se eletto, far parte del Consiglio Direttivo.

INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'

L'appartenenza agli organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici elettivi di qualsiasi genere, amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche e in istituzioni e/o enti di assistenza o previdenza sociale.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica.

ART. 9) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di cinque eletti dall'Assemblea fra i Soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei Soci non abbia provveduto a individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

All'interno del Consiglio Direttivo possono essere istituite altre cariche come ad esempio: responsabile dell'aspetto formale, comunicazione, ecc., che di volta in volta si rendano necessarie, previa loro disponibilità.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, almeno due volte all'anno, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo :

- a. alla prima riunione utile, sceglie tra i Soci eletti, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e le eventuale cariche previste dal presente articolo;
- b. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- c. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- g. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei Soci (salvo ricorso dell'interessato all'Assemblea dei Soci);
- h. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- i. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- j. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- k. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

ART. 10) PRESIDENTE – SEGRETARIO – TESORIERE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, Consiglio Direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi e i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 11) ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'Assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone che non rivestono la qualifica di Socio.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'Art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'Art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, Art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo, dura in carica tre esercizi e i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rimanda alla disciplina di cui agli Artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 12) COMITATO ARTISTICO, COMITATO D'ONORE E SOTTOGRUPPI MUSICALI

COMITATO ARTISTICO

L'Associazione può istituire il Comitato Artistico, organo preposto alle questioni prettamente artistico-musicali.

Esso è composto da un numero variabile di membri, tra tre e cinque, ed è presieduto dal Direttore della Banda Musicale che ne indica i componenti tra i musicisti dell'Assemblea generale e/o altri esterni che riterrà utili e capaci di svolgere le mansioni dappresso indicate, proponendoli all'Assemblea per l'approvazione.

E' compito del Comitato Artistico:

- Proporre gli indirizzi musicali e artistici dell'Associazione in base alle esigenze delle singole circostanze dell'organico;
- Coadiuvare il Direttore della Banda nella custodia e gestione del patrimonio musicale quali partiture, parti da concerto e librettabili, strumenti di proprietà dell'Associazione e materiale vario come leggi, ecc.

In assenza del Comitato Artistico le funzioni vengono espletate dal Direttore della Banda e dal Consiglio Direttivo.

COMITATO D'ONORE

L'Associazione può attribuire la carica onorifica di membro del Comitato d'onore a quelle persone che si sono particolarmente distinte nel corso degli anni in maniera determinante e continuativa allo sviluppo e crescita dell'Associazione. Sulla attribuzione di tale carica, che ha durata illimitata, si pronuncia l'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

I membri del Comitato d'onore possono partecipare alle riunioni dell'assemblea e possono essere invitati a quelle del Consiglio, comunque non hanno diritto di voto.

SOTTOGRUPPI MUSICALI

Le formazioni di cui all'Art. 2, lettera C e D, possono avvalersi del Direttore della Banda per prove e concerti, ma possono svolgere anche autonomamente la propria attività musicale.

In ogni caso devono comunque attenersi alle norme del presente Statuto senza intralciare l'attività bandistica principale e hanno l'obbligo di contribuire all'accrescimento dell'immagine dell'Associazione.

Qualora si generassero entrate e uscite per l'attività di tali sottogruppi, esse sono assoggettate alle regole del presente Statuto.

Possono utilizzare le attrezzature di proprietà della Banda musicale come legghi, fotocopiatrice, ecc.

ART. 13) LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'Art. 17, comma 5, del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, come ad esempio l'istituzione di una scuola di musica con finalità bandistiche.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'Art. 36 del Codice del Terzo Settore.

ART. 14) DIRETTORE BANDA MUSICALE

Ai fini della preparazione dei concerti, dei servizi, delle attività musicali in genere e per la cura artistica del Corpo bandistico l'Associazione si avvale di un maestro Direttore.

A seguito della sua nomina presiede il Comitato Artistico se istituito.

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, sentita l'Assemblea dei Soci.

La carica dura un anno solare, può essere rinnovata tacitamente, per garantire la continuità della linea direttoriale e artistica dell'Associazione, salvo revoca da parte del Consiglio Direttivo o dimissioni dello stesso.

In questi due ultimi casi è necessario un margine di preavviso tale che il Direttore possa esaurire gli impegni programmati nel rispetto dell'etica professionale e del decoro, dando all'Associazione la possibilità di operare una sostituzione il meno traumatica possibile.

Il Direttore nominato può essere Socio dell'Associazione, rimanendo così soggetto a tutte le regole che disciplinano le attività dei Soci, oppure può essere esterno all'Associazione, incaricato previa prova selettiva o incarico fiduciario a discrezione del Consiglio Direttivo.

Il Direttore della Banda ha i seguenti compiti:

- Cura l'insegnamento dei brani e delle esecuzioni;
- Seleziona i brani da eseguire in accordo con il Comitato Artistico, qualora fosse istituito, e/o con il Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- Ha la responsabilità della buona riuscita di un servizio, di un concerto e di una esecuzione, mettendo in campo la sua esperienza professionale per ottenere il massimo risultato possibile con le risorse (logistiche, finanziarie ed esecutive) messe a disposizione dall'Associazione stessa;
- Ha la facoltà di segnalare al Consiglio Direttivo, per i provvedimenti del caso, comportamenti e situazioni che possano risultare non corrette dal punto di vista musicale e umano e che possano disturbare una serena e qualificata attività associativa;
- Coordina il Comitato Artistico e, qualora non istituito, ne assume i compiti;
- Assume eventuale altri compiti di natura musicali in accordo con il Consiglio Direttivo, quali ad esempio: insegnamento di un particolare strumento bandistico, adattamento e/o trascrizione di un brano musicale per le formazioni individuate e/o attive dell'Associazione, ecc.

ART. 15) VICE DIRETTORE E CAPO BANDA

Il Vice Direttore, individuato dal Consiglio Direttivo o dal Direttore della Banda, tra i Soci, sostituisce temporaneamente o per un determinato evento, il Direttore stesso, assumendone tutti i compiti.

Il Capo banda, individuato dal Consiglio Direttivo o dal Direttore della Banda, è a tutti gli effetti il sostituto del Direttore, qualora non presente all'esecuzione, per tutti i cosiddetti servizi itineranti a cui il Consiglio Direttivo intende partecipare.

Egli è responsabile del repertorio tipico dei servizi in cui è chiamato a curarne la direzione, decidendo autonomamente la quantità e la qualità dei brani da utilizzare per ogni esibizione, garantendo il decoro artistico dell'Associazione stessa.

E' facoltà del Capo banda annullare, di sua iniziativa, eventuali servizi nei quali non è garantita una adeguata qualità che contrasta con il decoro dell'Associazione.

ART. 16) UTILIZZO STRUMENTI MUSICALI E MEZZI DI TRASPORTO

I Soci musicisti partecipano con il proprio strumento musicale all'attività dell'Associazione o con strumenti di proprietà della stessa, assegnati ai musicisti qualora ne siano sprovvisti o siano nell'impossibilità di acquistarli.

Per coloro che utilizzano il proprio strumento l'Associazione può riconoscere un indennizzo fino a un massimo di € 100,00 all'anno, per l'usura e/o danneggiamenti causati dall'utilizzo del proprio strumento all'esterno per danni derivanti da intemperie, sbalzi di temperatura, ecc., sollevando l'Associazione da qualsiasi altra responsabilità.

Per coloro che utilizzano volontariamente l'autovettura personale per recarsi presso i luoghi delle esibizioni pubbliche che si trovano fuori dal centro urbano di Spoleto, l'Associazione riconosce un rimborso spese medio congruo ai chilometri percorsi tra andata e ritorno, comunque mai superiore alle tabelle A.C.I. aggiornate, sollevando l'Associazione da qualsiasi altra responsabilità.

L'Associazione, qualora necessario, avrà la possibilità di definire l'entità dei rimborsi di cui al presente articolo, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

ART. 17) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Per nessun motivo l'Associazione potrà dichiararsi sciolta se un numero di Soci non minore di dieci intenda mantenere in vita l'Istituzione musicale.

Non rientrano in questa casistica lo scioglimento dei sottogruppi.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo del totale acquisito dopo l'iscrizione al Terzo Settore che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, preferibilmente dando priorità alla ricostituzione di un nuovo gruppo musicale, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1, del citato D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio in possesso della Banda Musicale acquisito prima dell'iscrizione al Terzo settore in caso di scioglimento della stessa verrà devoluto al Comune di Spoleto affinché venga messo a disposizione di una nuova formazione bandistica che dovesse ricostituirsi nel territorio spoletino.

ART. 18) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO ULTIMO

La modifica o l'abrogazione degli articoli del presente Statuto possono essere apportati per manifesta inapplicabilità degli articoli suddetti o contraddizione formale degli stessi, su richiesta e approvazione della maggioranza assoluta dell'Assemblea generale.

L'entrata in vigore del presente Statuto implica l'annullamento immediato di ogni preesistente documento.

Il presente Statuto, modificato e aggiornato, è approvato all'unanimità dall'Assemblea straordinaria dei Soci della Banda Musicale "Città di Spoleto" A.P.S. in data 17 Maggio 2021 ed entra in vigore il giorno seguente la data di approvazione.

Il Segretario Banda Musicale "Città di Spoleto"

Simone Cimorelli



Il Presidente Banda Musicale "Città di Spoleto"

Franco Mosca

